

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTI PRIMA PARTE SECONDA

Roma, 10 giugno 2005

Si pubblica mensilmente il 10, 20 e 30 di ogni mese  
Registrazione Tribunale di Roma n. 5691/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

#### Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074-5076.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## Riproduzione anastatica

### PARTE I

#### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° aprile 2005, n. 454.

Comune di Roma. Variante al piano regolatore generale in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Lazio I Sezione n. 434 del 22 marzo 1996 nonché n. 1001 del 12 marzo 1998, concernente i terreni ubicati in Roma, via Idrovore della Magliana. Delibera del commissario ad acta n. 1 del 19 febbraio 2001. Approvazione

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 1 - APR. 2005

ADDI' 1 - APR. 2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO - ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N. - 454 -

**OGGETTO:**

Comune di Roma - Variante al Piano Regolatore Generale in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Lazio I^ Sezione n. 434 del 22.03.1996 nonché n. 1001 del 12.03.1998, concernente i terreni ubicati in Roma, Via Idrovore della Magliana. Delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 19.02.2001. APPROVAZIONE.



**OGGETTO.** Comune di Roma – Variante al Piano Regolatore Generale in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Lazio I<sup>a</sup> Sezione n. 434 del 22.03.1996 nonché n. 1001 del 12.03.1998, concernente i terreni ubicati in Roma, Via Idrovore della Magliana. Delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 19.02.2001. APPROVAZIONE.

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Urbanistica e Casa

**VISTA** la legge urbanistica 17.8.1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L. 06.08.1967, n. 765;

**VISTO** il D.P.R. 15.01.1972, n. 8;

**VISTA** la L.R. 05.09.1972, n. 8;

**VISTA** la L.R. 12.06.1975, n. 72;

**VISTA** la L.R. 08.11.1977, n. 43 e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

### PREMESSO



**CHE** il Comune di Roma è disciplinato ai fini urbanistici da un P.R.G. approvato con D.P.R. del 16.12.1965;

**CHE** i terreni interessati dalla variante in oggetto, originariamente assoggettati ad una classificazione di P.R.G. a "zona N" (Verde pubblico), sono divenuti, per decorrenza del quinquennio di efficacia disposto dalla legge 1187/68 per vincoli preordinati all'esproprio, "zona priva di destinazione urbanistica", con conseguente obbligo, per l'Amministrazione Comunale, di adottare una nuova previsione di Piano;

**CHE** la stessa Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Municipale n. 3622 del 4.06.1990, ha adottato la variante denominata "Verde e Servizi", ratificata con atto del Consiglio Comunale n. 448 del 19.12.1991 e approvata, successivamente da questa Regione con D.G.R. n. 596 del 17.05.2002, con la quale ha disposto la reiterazione di tutti i vincoli divenuti inefficaci riconfermando anche per le aree di cui trattasi, la precedente destinazione a zona N (Verde Pubblico);

**CHE** avverso le predette deliberazioni è stato presentato da parte dei titolari di alcune particelle ricomprese nella variante "Verde e Servizi" ricorso al TAR del Lazio, che, con decisione n. 434 del 22 marzo 1996, annullava, nei limiti della pretesa azionata, le citate deliberazioni, sul rilievo che è da ritenersi illegittima la variante al piano regolatore generale nel caso in cui siano stati riproposti vincoli preesistenti, e decaduti per la mancata attuazione delle relative prescrizioni urbanistiche nel quinquennio di efficacia degli stessi di cui all'art. 2 L. 19 novembre 1968 n. 1187, senza alcuna riconsiderazione della situazione esistente, ma in modo dichiaratamente automatico, con l'obiettivo di ripristinare le prescrizioni vincolistiche decadute;

**CHE** la medesima decisione altresì precisava che era stato "fornito più di un principio di prova sulla effettiva vocazione industriale dell'area di proprietà dei ricorrenti come, del resto, fin dal 1978, la stessa amministrazione si era indotta a ritenere sia pure con procedimenti non perfezionati" e con ciò riconosceva ai ricorrenti una "legittima aspettativa a che sia rivalutata la situazione di fatto che si presenti, in concreto, mutata e che potrebbe portare le aree su cui dovrebbero reiterarsi i vincoli ad avere naturalmente una diversa e più favorevole destinazione"



454 - 1 APR. 2005

**CHE** il giudicato in questione – che, per quanto sopra, incideva sul riesercizio della potestà pianificatoria dell'amministrazione comunale, riducendo i margini di discrezionalità di questa in sede di rinnovazione della variante annullata emendata da vizi accertati – rimaneva peraltro ineseguito a causa della persistente inerzia dell'Amministrazione Comunale, sicché i proprietari delle aree in questione proponevano ricorso per l'ottemperanza ottenendo, a seguito della decisione del TAR Lazio, sez. 1<sup>a</sup>, n. 1001/98, la nomina del Commissario ad Acta nell'ipotesi di ulteriore inadempienza comunale;

**CHE** quest'ultima decisione, inoltre, integrava e meglio precisava i contenuti del giudicato sostanziale di cui alla decisione n. 434/96, statuendo che il Comune (ovvero, in alternativa, il commissario ad acta) avrebbe dovuto provvedere a stabilire la destinazione del terreno indicando con elementi di fatto inconfutabili le ragioni eventualmente ostative ad una destinazione a "zona industriale".

**CHE**, inoltre, il Comune, o comunque il commissario ad acta, avrebbe dovuto valutare, "in sede di dovuta rinnovazione del procedimento, se tenere in considerazione sia la circostanza che il Tribunale ha ritenuto la zona N ormai superata dalla situazione di fatto trattandosi di zona caratterizzata da un consolidato insediamento industriale, sia il valore delle prove sulla effettiva vocazione industriale – artigianale dell'area di proprietà dei ricorrenti, sia l'attualità di precedenti valutazioni dei luoghi operata dallo stesso comune in precedenti provvedimenti sia pure con procedimenti non perfezionati. La reiterazione del vincolo, non esclusa a priori, dalla decisione da eseguire, dovrà di conseguenza essere effettuata solo se coerente con l'effettivo stato dei luoghi e sulla base di criteri sopra illustrati".

**CHE** anche la decisione n. 1001/98 rimaneva ineseguita e si addiveniva pertanto alla nomina del Commissario ad acta;

**VISTA** la deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 25.07.2001, esecutiva a norma di legge con la quale - in corretta attuazione dei criteri delineati nelle surrichiamate decisioni - è stata adottata la variante al P.R.G. vigente in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Lazio n. 434/96, concernente i terreni ubicati in Roma Via Idrovere della Magliana (distinti in catasto con le particelle nn. 17,18,22,91 100,112,113,114,115,116 e 117 del Fg. 788 per una superficie complessiva di mq. 52.333), destinandoli a zona L - sottozona L2 (aree per piccole industrie, artigianato industriale e magazzini);

**ATTESO** che a seguito della pubblicazione degli atti ed elaborati della variante di che trattasi, avvenuta ai sensi e forme di legge, sono state presentate n. 3 osservazioni, in ordine alle quali il Comune di Roma ha formulato le proprie controdeduzioni con delibera commissariale n. 4 del 25.07.2001;

**CONSIDERATO** che gli atti e gli elaborati relativi alla variante di che trattasi, trasmessi al Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area 2B.5, sono stati sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio;

**VISTO** il Voto n. 30/4, reso nell'adunanza del 03.04.2003, con il quale il predetto Consesso ha espresso il parere che la variante urbanistica in argomento non sia meritevole di approvazione per incompatibilità con la tutela paesaggistica, in quanto in contrasto con le norme di tutela TOd2 di cui al PTP n. 15/10;

**RILEVATO**, peraltro, che tale voto – in astratto ineccepibile, essendosi relazionato a profili che non sono stati oggetto della pronuncia giudiziale e dunque sottratti al nucleo di imperatività di questa – ha mancato, nel concreto, di considerare che il PTP n. 15/10 (come del resto gli altri PPT(PP) ha assunto rilevanza esterna, e pertanto forza cogente, solo a seguito della L.R. 24 luglio 1998 n. 24 con la quale è stato approvato il detto PTP 15/10, a suo tempo meramente adottato dalla G.R. con deliberazione n. 7318 del 3.08.1988

**CHE** costituisce *jus receptum* (a far tempo da Ad. Plen. 8 gennaio 1986, n. 1) il principio secondo cui l'Amministrazione, in sede di rinnovazione di qualunque atto amministrativo annullato dal giudice amministrativo, è chiamata ad effettuare un nuovo apprezzamento delle esigenze da soddisfare, tenendo conto anche dei nuovi elementi di fatto e normativi che siano

sopravvenuti, nelle more del giudizio, all'atto impugnato. *Unico sbarramento temporale contro il quale si infrange il potere - dovere dell'amministrazione di valorizzare le sopravvenienze normative è dato dalla notificazione della sentenza di accoglimento del ricorso della quale si chiede l'esecuzione, posto che la formazione del giudicato cristallizza la regola del caso concreto e inibisce la rilevanza di sopravvenienze normative con essa contrastanti pur se munite di efficacia retroattiva>> (Cons. St., VI, n. 494 del 21.4.1999). In altri termini <<l'amministrazione non può ignorare né eludere i riferimenti normativi e le disposizioni sopravvenute, atteso che essa è tenuta ad attenersi, nella valutazione degli interessi pubblici, ad interessi attuali e consentanei con la situazione del momento in cui essa deve provvedere e provvede, restando comunque inopponibili all'interessato le variazioni della disciplina sopravvenute dopo la notificazione della sentenza di accoglimento del ricorso>> (Sezione V, 26 giugno 1993, n. 739).*

**CHE** consentanea a tale principio è la stessa nota n. 267278 del 27.08.04 dell'Area Avvocatura di questa Regione, la quale - più volte interpellata nel corso dell'istruttoria della variante in questione - ha riscontrato l'ultimo fra i vari quesiti formulati dalla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, inerente il rapporto tra la variante in esame e gli aspetti paesaggistici coevi alla formazione del giudicato, esprimendo il seguente avviso: "(...) *i prospettati aspetti paesaggistici coevi alla formazione del giudicato non possono che risultare recessivi rispetto al giudicato stesso, qualora alla data della sua formazione i primi non risultassero già recepiti e formalizzati attraverso tutte le procedure di legge (...)*";

**CONSIDERATO** la notificazione della surrichiamata sentenza n. 434/96, con la quale è stato accolto il ricorso di cui trattasi, è avvenuta in data di gran lunga antecedente all'approvazione del Piano Territoriale Paesistico n. 15/10 avvenuta con la menzionata L.R. 24 luglio 1998 n. 24;

**CHE**, pertanto, la disciplina contenuta nel detto P.T.P., che ha motivato il parere negativo del Comitato Regionale per il Territorio, si caratterizza come *ius superveniens* inidoneo ad immutare le regole e le statuizioni espresse e cristallizzate nel giudicato di cui alla decisione n. 434/96;

**CHE** gli Uffici regionali, incaricati dell'istruttoria tecnica, hanno espresso parere favorevole in merito alla variante di che trattasi per quanto di competenza;

**ATTESO** che i proprietari dell'area hanno proposto nuovo ricorso al TAR Lazio per l'inottemperanza alla precitata decisione 434/96 da parte della Regione Lazio, non avendo questa, a tutt'oggi, ancora provveduto alla conclusione del procedimento volto alla configurazione urbanistica dell'area;

**VISTA** la sentenza del TAR Lazio, sez.I<sup>A</sup>, n. 5123 del 7.04.2004, che, in accoglimento del ricorso predetto, ha ordinato all'Amministrazione Regionale di porre in essere tutti i provvedimenti necessari ad assicurare compiutamente l'esecuzione della sentenza n. 436/96 alla luce delle statuizioni del giudice dell'ottemperanza di cui alla sentenza n. 1001/98;

**VISTA** la nota n. 244738 del 1.07.2004 con la quale la Segreteria della Giunta Regionale ha restituito lo schema di deliberazione, predisposto dagli Uffici a seguito del parere negativo espresso, in merito alla variante in argomento, dal C.R.p.T con il citato voto n. 30/4, al fine di valutare, unitamente all'Avvocatura Regionale, i contenuti della proposta medesima in rapporto alla surrichiamata sentenza del TAR Lazio n. 5123/2004;

**VISTO** il voto n. 81/7 reso nella adunanza del 20.01.2005 con il quale il Comitato Regionale per il Territorio, in ordine alla proposta urbanistica in argomento, ha nuovamente espresso parere negativo, mantenendo ferme le valutazioni già espresse precedentemente;

**VISTA** la nota n. 2676 del 29.10.2001 con la quale l'Assessore regionale all'Agricoltura ha espresso parere favorevole alla variante al P.R.G. di che trattasi in quanto compromette terreni di natura privata liberi da diritti civici;

**VISTA** la nota n. 3735/4/A del 14.12.2000 con la quale il Dipartimento Ambiente e Protezione Civile - Area Qualità e Conservazione del Suolo - ha espresso parere favorevole in merito alla



Handwritten signature or initials.

454 - 1 APR. 2005

Variante al P.R.G. più volte richiamata, con l'obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni, da inserire nella relativa delibera comunale di adozione e/o di approvazione e nelle norme tecniche attuative:

1. I parametri geotecnici rilevati nel corso dell'indagine preliminare dovranno essere confermati ed integrati tramite dettagliate indagini geognostiche e/o prospezioni integrative da eseguirsi preventivamente alla stesura dei progetti esecutivi. Tali indagini, che dovranno essere effettuate al di sotto di ogni singola opera d'arte.
2. In nessun caso sia utilizzato il terreno di riporto e/o vegetale come piano di posa delle fondazioni;
3. Il piano di posa delle singole opere d'arte, onde evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto ad una quota tale che, necessariamente e in ogni punto della fondazione, il trasferimento dei carichi trasmessi avvenga su di un terreno omogeneo sia da un punto di vista litologico sia geotecnico. A tale fine si prescrive che al momento della posa in opera delle fondazioni, sia presente un geologo che accerti l'omogeneità del terreno di fondazione;
4. Siano adottate opere di sostegno provvisionali, all'atto dello scavo, per profondità superiori ai mt. 1.5 dal p.c.;
5. Siano eseguite idonee opere di drenaggio delle acque meteoriche, per evitare che esse scorrano selvaggiamente;
6. La realizzazione delle opere avvenga senza turbare nel modo più assoluto l'equilibrio esistente dei terreni e l'assetto idrogeologico;
7. Il materiale terroso e lapideo sia sistemato stabilmente sul posto in modo da non turbare l'attuale equilibrio idrogeologico e quello in esubero sia portato a rifiuto in apposita discarica autorizzata;
8. Nella sistemazione a verde successiva all'intervento sia migliorata la componente vegetale naturale, utilizzando specie arboree ed arbustive fitoclimaticamente ed edaficamente compatibili;
9. Siano interamente salvaguardate le fasce di vegetazione naturale presenti sull'argine e nelle zone contermini;
10. La progettazione e la realizzazione delle opere dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche.

TUTTO quanto premesso e considerato;

**Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali**

### DELIBERA

**1)** di approvare, per i motivi sopraesposti, diversamente da quanto espresso dal Comitato Regionale per il Territorio con voti n. 30/4 e n. 81/7 resi rispettivamente nelle adunanze del 03.04.2003 e del 20.01.2005, la variante al P.R.G. in esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze del T.A.R. Lazio nn. 434/1996 1001/1998 e 5123/2004 concernente i terreni ubicati in Roma, Via Idrovore della Magliana, adottata con delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 19.02.2001.

**2)** Le osservazioni sono decise in conformità alle controdeduzioni formulate dal Commissario ad Acta con delibera n. 4 del 25.07.2001.

**3)** La Variante è vistata dal Dirigente dell'Area 2B.5 nei seguenti elaborati:

Elaborato Catastale

- Tav. 1 Stralcio di P.R.G.

- Tav. 2 Variante di P.R.G.



454 - 1 APR. 2005 

- Elaborato 0 – Relazione Tecnica
- Elaborato 1 – Variante P.R.G.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

- 4 APR. 2005  